



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**INFORMATIVA PERIODICA**

# **Economia degli Enti Locali**

1 luglio 2021

## **Indice**

Premessa	2
Attività	3
Comunicati stampa	9
Documenti, studi e ricerche	10
Progetti	13

## Premessa

Cara Collega e caro Collega,

in questo nuovo numero dell'Informativa periodica, portiamo alla tua attenzione le attività del Consiglio nazionale nell'Area "Economia degli Enti locali" e alcuni spunti di riflessione su novità di prassi in questo primo semestre soprattutto per quanto concerne la certificazione 2020 dei fondi straordinari per l'emergenza da Covid-19.

Segnaliamo, inoltre, la pubblicazione del documento "Raccomandazioni in materia di equo compenso per i colleghi componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali" con il quale il Consiglio Nazionale vuole sensibilizzare i colleghi sull'opportunità di accettare incarichi di revisore negli enti locali che prevedono compensi manifestamente inadeguati in relazione al numero e alla complessità degli adempimenti o comunque iniqui alla luce dei parametri indicati dal "DM compensi".

Il documento intende favorire una risposta coordinata della professione dinanzi a pratiche inammissibilmente lesive del decoro del professionista e del complementare interesse pubblico, costituzionalmente tutelato, a una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di sotto dei livelli minimi di remunerazione coincidenti con la nozione di "equo compenso". Il documento affronta un tema quanto mai attuale, considerati i compiti sempre maggiori richiesti al revisore, fondamentale interlocutore dell'ente anche nella delicata applicazione della copiosa normativa emergenziale. Anche grazie all'insistenza del Consiglio nazionale, che ha molto investito sulla formazione dei revisori, sono stati negli anni scorsi finalmente aumentati i limiti massimi al compenso, ma si tratta di un risultato che rischia di essere vanificato se, in virtù di un vuoto normativo, si propongono al revisore compensi tanto esigui da compromettere obiettivamente il regolare svolgimento della funzione.

Come di consueto, l'informativa fornisce nelle specifiche sezioni le comunicazioni inerenti alle attività svolte e in corso, i documenti e i contributi pubblicati.

Ricordiamo che l'informativa è il veicolo per coinvolgere tutti i colleghi su quanto è stato fatto e quanto stiamo sviluppando; rinnoviamo quindi l'invito ad una proficua collaborazione per migliorare questa iniziativa e per renderla sempre più rispondente alle esigenze della nostra Professione.

Buona lettura.

**Davide Di Russo e Remigio Enrico Maria Sequi**

*Consiglieri Nazionali con delega all'area Economia degli Enti locali*



## Attività

### PROPOSTE NORMATIVE

#### Compensi degli amministratori nelle società a controllo pubblico

L'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, in data 25 giugno 2021, ha approvato un [atto di indirizzo](#) in materia di compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico.

La questione riguarda l'art. 11, comma 6 e 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Il comma 6 rimanda a un decreto del Mef di definire indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, e di determinare, per ciascuna fascia, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori.

Poiché, però, detto decreto, a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore del TUSP, non è stato adottato, opera il comma 7, il quale prevede che, in mancanza del decreto di cui al comma 6, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Quest'ultima disposizione stabilisce a sua volta che *“il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*; obbligando, di fatto, le società a controllo pubblico a una significativa riduzione del compenso degli amministratori.

Lo schema di atto di indirizzo premette anzitutto che, secondo la Struttura di cui all'art. 15 del TUSP, in forza dell'art. 11, comma 7 del TUSP, il vincolo di cui all'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012 (che, *ante* TUSP, la Corte costituzionale aveva ritenuto operante per le sole società strumentali) è ora esteso a tutte le società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. *m*) del medesimo TUSP. La preoccupazione, dunque, riguarda le società a controllo pubblico non strumentali (tra cui la rilevante categoria delle società che gestiscono servizi di interesse generale, spesso caratterizzate da maggiore complessità strutturale) le quali solo a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 vengono chiamate a contenere il compenso entro l'80% di quello erogato per il 2013, con il rischio che esse possano trovarsi in difficoltà nella (presumibile) eventualità che, dopo aver incrementato il compenso degli amministratori nel periodo 2013-2016 (del



## ATTIVITÀ

tutto legittimamente in base alla normativa *ante* TUSP), debbano applicare una repentina e non programmata contrazione del compenso in totale discontinuità con l'andamento immediatamente precedente (in ossequio all'interpretazione letterale di una norma pensata per operare nei confronti di altra categoria di società), e con il rischio di non poter trattenere le professionalità adeguate.

L'Osservatorio, quindi, considerata la natura transitoria dell'art. 11, comma 7, e al fine di neutralizzare eventuali anomalie operative connesse alla intrinseca caducità della disposizione e alle specificità del caso concreto, ritiene debba essere consentito all'amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento (quali, ad es., la assoluta non significatività del dato dei compensi relativo al 2013, in virtù delle profonde modificazioni che hanno interessato la società, sì da renderla non assimilabile né paragonabile, strutturalmente e qualitativamente, alla configurazione del 2013) di discostarsi dal dato del 2013 per fare riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività e omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell'80% prevista dall'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012; ovvero, in caso di indisponibilità del dato relativo al 2013 (per essere la società costituita successivamente) di procedere autonomamente all'individuazione del tetto di spesa, secondo un criterio di stretta necessità. L'atto di indirizzo precisa, peraltro, che resta fermo l'obbligo per l'amministrazione controllante di assicurare che la riduzione operata nell'ambito di un'applicazione flessibile

dell'art. 11, comma 7, TUSP, sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di € 240mila fissata dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016.

Con la postilla secondo cui il compenso così determinato andrà comunque immediatamente corretto qualora risulti non compatibile con i parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016.

**Revoca quale causa di risoluzione dell'incarico di revisore ai sensi dell'art. 235, comma 2, lett. c) del Tuel.**

L'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, sempre in data 25 giugno 2021, ha avviato l'esame di un ulteriore atto di orientamento, volto a favorire una più puntuale qualificazione dell'inadempienza rilevante ai fini della revoca e a introdurre un procedimento per la definizione stragiudiziale di eventuali controversie insorte in ordine all'applicazione dell'art. 235, commi 2 e 3, lett. c) del TUEL.

**NOVITÀ NORMATIVE E PRASSI**

Per completezza informativa si segnala che con l'art. 52 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" cd "Sostegni-bis", per gli enti locali che hanno



## ATTIVITÀ

incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, è previsto il differimento al 31 luglio 2021:

- del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

La proroga dei termini, pertanto riguarda tutti gli enti locali che hanno acquisito anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, non solo i possibili beneficiari del fondo speciale.

\* \* \*

Sempre per completezza di informativa, si segnala la [FAQ n.47 pubblicata sul sito Mef-Ragioneria Generale dello Stato](#), in merito alla possibilità di rettifica degli allegati al rendiconto a seguito di invio della certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'art. 39 del decreto-legge n. 104/2020 ovvero della certificazione della perdita di gettito 2020 connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Il quesito ha ad oggetto la possibilità per l'ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la "certificazione 2020 risorse Covid-19" di rettificare gli allegati al rendiconto. La commissione ha risposto positivamente rappresentando che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto e anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP.

Anche l'IFEL in una [nota di carattere operativo](#) sulla certificazione Covid-19 ha segnalato che la riapprovazione del risultato di amministrazione in caso di differenza complessiva con quanto deliberato va effettuata con le modalità previste dalla FAQ 47. La riapprovazione può essere adottata anche contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio.

Inoltre, IFEL segnala che, in caso di rettifica del risultato di amministrazione, è opportuno il passaggio preventivo in Giunta comunale, dato che occorre modificare anche la relazione sulla gestione, di competenza della giunta. In tal caso non si ritiene necessario il rispetto dei 20 giorni per la resa del parere dell'organo di revisione né per il deposito per il consiglio comunale.

L'ente che abbia effettuato entro il 31 maggio 2021 l'invio e la protocollazione dei dati della certificazione in modalità "provvisoria" (perché, ad esempio, non ha ancora approvato entro il 31 maggio il rendiconto 2020) potrà correggere i dati della certificazione presentando una nuova certificazione da inviare entro il 31 luglio.



## ATTIVITÀ

In tal caso, come suggerisce l'IFEL nella nota operativa citata, è opportuno acquisire una nuova verbalizzazione dell'organo di revisione.

Sul tema si segnala che sono pervenute al Consiglio nazionale alcune richieste da parte di colleghi revisori ai quali gli enti hanno rappresentato che l'invio del rendiconto "aggiornato" a seguito della presentazione della certificazione produrrebbe l'eliminazione della certificazione stessa.

Si ritiene che il rendiconto e i relativi allegati aggiornati non invalidino la certificazione inviata.

## PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI

### ARCONET

Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, e di aggiornare gli allegati al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

In particolare, sono in corso di aggiornamento i Principi contabili nn. 2, 3 e 4 del d.lgs.

118/2011 in materia – rispettivamente – di contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato.

Si rimanda al [sito istituzionale della Commissione](#) per l'aggiornamento sulle tematiche attualmente in discussione e per la consultazione della documentazione proposta dalla Commissione.

### OSSERVATORIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori dell'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti locali del Ministero dell'Interno. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione Arconet, la corretta e uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli Enti locali, attraverso l'espressione di pareri, indirizzi e orientamenti, e la verifica periodica sugli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico-gestionale degli Enti locali interessati, il monitoraggio periodico sulla situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche mediante i dati forniti dalla Direzione Centrale Finanza Locale e l'elaborazione di proposte di modifiche normative alla legislazione vigente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Si segnala, tra l'altro il [parere](#) pubblicato in data 20 maggio 2021 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in tema di incompatibilità e relativo alla nomina di un revisore con incarico di assessore presso un altro Comune della stessa Regione. Secondo il Dipartimento, per consolidata giurisprudenza, le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso



## ATTIVITÀ

gli enti locali sono tassative e predeterminate dal legislatore e, pertanto, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 4774 del 12 settembre 2001). Piuttosto, si dovrà verificare se ragioni di opportunità dettate dalla *ratio* delle disposizioni in tema di conflitto d'interessi, possano portare ad una causa di impedimento all'assunzione dell'incarico di revisore. Infatti, il revisore dei conti, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi di potenziale conflitto tra ruolo di controllore e ruolo di amministratore (controllato) di un comune facente parte della stessa Regione, così come nel caso di cumulo, nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale, della carica di amministratore presso Unione di Comuni, ATO o Consorzi per l'esercizio di servizi pubblici. Pertanto, tale ipotesi, dovrà essere vagliata dall'ente per valutare, in sede di nomina del collegio di revisione economico-finanziaria (non tanto alla luce dello Statuto Comunale, che soccombe dinanzi al dettato normativo dell'articolo 236 del TUEL, fonte normativa primaria di stretta interpretazione), se ricorrano eventuali situazioni concrete di incompatibilità e inopportunità alla nomina, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche e attività amministrative svolte dal Comune negli enti esponenziali o organismi pubblici controllati, vigilati e/o collegati.

Per il resto, si rinvia alla sezione “proposte normative” del presente documento quanto

agli atti di indirizzo più recenti in discussione presso l'Osservatorio e si rimanda, più in generale, al [sito istituzionale dell'Osservatorio](#) per l'aggiornamento sulle tematiche in discussione e per la consultazione dei documenti proposti dall'Osservatorio.

## TAVOLI TECNICI

## CORTE DEI CONTI

Il Consiglio Nazionale partecipa a un confronto tecnico con Corte dei conti per i lavori sullo schema di relazione al rendiconto della gestione e del parere al bilancio di previsione, al fine del relativo aggiornamento annuale in relazione alle novità normative, alle linee guida e agli schemi dei questionari elaborati dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti.

## FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il Consiglio nazionale, per l'anno 2021, mette a disposizione gratuitamente il corso di formazione a distanza “Revisione degli Enti locali 2020”, classificato nell'area C7bis dell'elenco materie “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, realizzato nell'anno 2020 dal Ministero degli Interni ([informativa 36/2021](#)).

Il corso, già accreditato dal Consiglio nazionale e condiviso dal Ministero dell'Interno ai fini della formazione per l'iscrizione nell'Elenco dei revisori degli enti locali, è articolato in 12 moduli di circa un'ora, ciascuno dei quali consentirà, previo superamento dei test, di acquisire 1 credito formativo professionale in materia C7bis.



## ATTIVITÀ

Il corso potrà essere seguito fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2021.

La fruizione del corso è disponibile gratuitamente sulla piattaforma [www.concerto.it](http://www.concerto.it); il link per l'accesso diretto alla sezione dedicata è <https://www.concerto.it/450-revisione-enti-locali-2020-ministero-dell-interno>.

Il corso è fruibile, se non già seguito nel 2020, anche ai fini del conseguimento dei crediti formativi richiesti per l'iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali dell'anno 2022 ([allegato 1](#) all'informativa 36/2021).

Il programma del corso è disponibile all'allegato 2 dell'informativa ([allegato 2](#)).

#### **Dati dei crediti formativi erogati**

Nella tabella seguente sono riepilogati i dati di fruizione delle attività formative erogate a distanza tramite la piattaforma del Consiglio nazionale, con evidenza dei crediti erogati entro il 30 novembre (termine annuale di scadenza della formazione prevista dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, pubblicato in G.U. 20 marzo 2012, n. 67).

DATA SCADENZA FORMAZIONE	CREDITI EROGATI
30.11.2015	48.384
30.11.2016	67.882
30.11.2017	64.917
30.11.2018	60.980
30.11.2019	49.451
<b>30.11.2020</b>	<b>59.294</b>





## Comunicati stampa

---

24 Marzo 2021	<a href="#"><u>ENTI LOCALI: PUBBLICATA LA RELAZIONE AL RENDICONTO 2020</u></a>
14 Aprile 2021	<a href="#"><u>COMMERCIALISTI NEGLI ENTI LOCALI COMPENSI PER I REVISORI ANCORA TROPPO BASSI</u></a>
21 Aprile 2021	<a href="#"><u>FONDI COVID AI COMUNI: LA META' (2.546 MILIONI DI EURO) VA AL NORD</u></a>

---



## Documenti, studi e ricerche

### **Raccomandazioni in materia di equo compenso per i colleghi componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali.**

Nella sezione del sito del Consiglio nazionale “I documenti, gli studi e le ricerche - Documenti commissioni di studio e Gruppi di lavoro - Economia degli enti locali” – è disponibile il documento [“Raccomandazioni in materia di equo compenso per i colleghi componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali”](#).

Il documento illustra le raccomandazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per contrastare gli episodi, sempre più frequenti, in cui al revisore negli enti locali è proposto un compenso manifestamente e obiettivamente inadeguato.

Tali deprecabili episodi sono favoriti dall’assenza di tutela concreta al principio dell’equo compenso, sancito anche nei rapporti con la pubblica amministrazione ma la cui violazione non è assistita da alcuna sanzione; e, soprattutto, dal vuoto normativo che si registra in materia di specifica determinazione dei minimi al compenso del revisore.

Sebbene infatti il decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018, in attuazione dell’art. 241 Tuel, abbia aumentato il tetto massimo dei compensi, persiste un vuoto normativo in ordine ai minimi.

Il Consiglio Nazionale evidenzia però che una soglia minima è comunque implicitamente ricavabile dal sistema, proprio in coerenza con il principio dell’equo compenso, e può essere identificata con il tetto massimo al compenso che il DM fissa per la fascia dimensionale inferiore a quella cui l’ente appartiene.

Il documento anticipa alcuni dati di un’indagine che la Fondazione di Ricerca del Consiglio Nazionale sta svolgendo in tema di compensi dell’organo di revisione attraverso l’elaborazione dei dati di sintesi del Ministero dell’Interno relativi al 2021. Da un primo campione analizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, dei 7.228 enti locali soggetti a estrazione dell’organo di revisione (di cui 6.512 enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per i quali è previsto un organo di revisione monocratico e 716 enti per i quali è previsto un organo collegiale) emerge che il 23% dei comuni non tiene conto delle indicazioni ricavabili dal Dm 21.12.2018. Una situazione non circoscritta agli enti di minori dimensioni ma addirittura più frequente negli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. La tendenza appare comune a tutte le aree del Paese: da Nord (dove un ente di 31.272 abitanti ha deliberato un compenso di 6.000 euro, ossia meno della metà dei 12.890 euro da individuarsi come soglia minima di riferimento) a Sud (con l’esempio di un ente di 521 abitanti che ha deliberato un compenso pari a 388 euro, oltre rimborso spese fino ad



un massimo di 1.544 €, a fronte di un minimo che, tenuto conto di quanto chiarito dall'Osservatorio Enti Locali, non potrebbe essere inferiore a 2.480 €). Dall'analisi della Fondazione nazionale dei commercialisti emerge poi che alcuni enti hanno deliberato compensi di importo pari al limite massimo della fascia inferiore.

Queste cifre dimostrano che la questione non è ancora risolta e ancora molto vi è da fare per contrastare la proposta di compensi inadeguati e manifestamente confliggenti con interessi di rango costituzionale.

#### **Fondi Covid ai Comuni: focus sulla ripartizione regionale delle risorse**

Nella specifica sezione del sito del Consiglio nazionale "I documenti, gli studi e le ricerche - Documenti commissioni di studio e Gruppi di lavoro - Economia degli enti locali" è disponibile il documento di ricerca "[Fondi Covid ai Comuni: focus sulla ripartizione regionale delle risorse](#)".

Lo studio del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti analizza a livello geografico la ripartizione del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e la cosiddetta solidarietà alimentare.

Il documento, articolato in due parti, illustra le misure emergenziali disposte dai diversi provvedimenti anticrisi che si sono susseguiti nel corso del 2020; e fornisce, per ciascuno dei due fondi esaminati, un'analisi del meccanismo normativo e una illustrazione degli effetti economici che ne sono derivati.

Il documento analizza la distribuzione dei due fondi a livello regionale e focalizza l'attenzione sugli effetti determinati dai diversi criteri di ripartizione delle risorse. I dati mostrano un risultato speculare per i due interventi: quello relativo alle funzioni fondamentali, che copre l'85% delle erogazioni, si concentra nelle Regioni del Nord e nel Lazio per effetto dei parametri ancorati alla capacità fiscale registrata nei singoli Comuni e fornisce, quindi, un aiuto maggiore nei territori in cui è più alto il reddito medio pro capite. Una tendenza, questa, ulteriormente intensificata dalla ripartizione dell'acconto delle risorse stanziato per il 2021 che ha tenuto conto, anche, della perdita di gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Il Fondo per le funzioni fondamentali ha infatti distribuito nel 2020 2.239 milioni di euro (il 53,1 % del totale) al Nord, 896 milioni (il 21,2% del totale) al Centro e 1.085 (il 25,7% del totale) al Sud. Al contrario, il fondo relativo alla c.d. solidarietà alimentare ha distribuito risorse largamente maggiori ai Comuni del Mezzogiorno, sempre per effetto di un parametro legato al reddito pro capite utilizzato però per intensificare l'intervento nei comuni caratterizzati da un reddito medio pro capite inferiore alla media nazionale.

In questo caso ai Comuni situati nelle regioni del Nord sono stati attribuiti 307 milioni (il 38,4% del totale), a quelli del Centro 146 milioni (il 18,3 % del totale) e a quelli del Sud 346 milioni (il 43,2 % del totale).

Pertanto, dal complesso dei due interventi è derivato un aiuto di 2.546 milioni al Nord (pari



al 50,7 % del totale), 1.042 al Centro (pari al 20,8% del totale) e 1.431 al Sud (pari al 28,5% del totale).

L'esame di tali effetti può essere utile per individuare nuove forme di perequazione in grado di ricalibrare gli aiuti con l'obiettivo di tenere conto anche degli effetti strutturali e collettivi che la crisi economica prodotta dal virus può avere nelle diverse realtà territoriali e socioeconomiche.

### **Pareri e relazioni dell'Organo di revisione**

Nella specifica sezione del sito del Consiglio nazionale "I documenti, gli studi e le ricerche – Documenti commissioni di studio e Gruppi di lavoro - Economia degli enti locali" sono disponibili i seguenti documenti:

- [Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e documenti allegati](#)
- [schema di relazione al rendiconto della gestione 2020 e documenti allegati](#)

Si tratta di testi in formato word con la traccia per la formazione del parere; il quale che, si rammenta, deve essere redatto dall'organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con i soggetti destinatari.

Per maggiore fruibilità e per rendere più semplice la compilazione degli schemi, sono state messe a disposizione, anche separatamente, le tabelle Excel incluse nel documento oltre a check-list quali utili supporti per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli su alcune aree specifiche della relazione.



## Progetti

### COMMISSIONI

#### Revisione dei principi di vigilanza e controllo

La Commissione è attualmente coinvolta, quale commissione permanente del Consiglio Nazionale, a supporto delle attività della Commissione Arconet al tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la revisione del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 d.lgs. 118/2021).

La Commissione è inoltre coinvolta dalla Corte dei conti per i lavori sullo schema di relazione al rendiconto della gestione e del parere al bilancio di previsione, al fine del relativo aggiornamento annuale in relazione alle novità normative, alle linee guida e agli schemi dei questionari elaborati dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti.

### INIZIATIVE

Il Consiglio nazionale nel corso del webinar "I controlli negli enti locali, tra compiti nuovi e vecchie questioni" del 15 aprile 2021, organizzato dallo stesso Consiglio con la Fondazione nazionale dei commercialisti e con il patrocinio di ANCI, ha presentato il documento sulle "Raccomandazioni in materia di equo compenso per i colleghi componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali" per il quale si rimanda alla sezione "documenti, studi e ricerche" della presente informativa.

L'evento ha visto il confronto con vari interlocutori istituzionali sul generale tema dei controlli negli enti locali e ha fornito al Consiglio nazionale l'occasione per sensibilizzare i colleghi revisori, raccomandando loro di valutare con estrema attenzione l'opportunità di accettare incarichi che prevedono compensi manifestamente inadeguati in relazione al numero e alla complessità degli adempimenti e/o comunque iniqui alla luce dei criteri esposti; con invito a segnalare al Consiglio nazionale, per il tramite degli Ordini di appartenenza, offerte di compensi al di sotto del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore (e per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400mila abitanti, al di sotto dell'80% del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza).

Ciò al fine di favorire una risposta coordinata della Professione dinanzi a pratiche inammissibilmente lesive del decoro del Professionista e del complementare interesse pubblico, costituzionalmente garantito, a una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di sotto dei livelli minimi di remunerazione coincidenti con la nozione di "equo compenso".



**Hanno collaborato a questo numero**

**Anna De Toni**

*Ricercatrice area Enti pubblici Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Antonio Miele**

*Ufficio legislativo CNDCEC*

Per eventuali suggerimenti: [informativa@fncommercialisti.it](mailto:informativa@fncommercialisti.it)

